



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

DOCENTI NEO-ASSUNTI A.S. 2015/16
FAQ (Frequently Asked Questions – Riposte a domande frequenti)

N.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Sono un docente che ha ottenuto un passaggio di ruolo, devo sostenere l'anno di formazione e prova? Anche se il passaggio è all'interno di uno stesso ambito disciplinare (ad esempio A043 ed A050)?	Una delle innovazioni del D.M. 850/2015 è il legame imprescindibile fra anno di prova e formazione. In particolare, a differenza degli anni passati, il passaggio di ruolo richiederà anche lo svolgimento della formazione in ingresso. Va inoltre osservato come il Decreto non faccia alcuna distinzione dovuta ad affinità fra le classi di concorso, per cui anche in quei casi la formazione sarà obbligatoria.
2	Nel caso in cui si tratti di un secondo passaggio di ruolo, con il quale si ritorni alla classe di concorso iniziale oppure ad una affine del medesimo grado (ad esempio docente dell'A050 che era passata all'A043 ed ora torni all'A050 oppure all'A051)?	In questo caso l'anno di prova può già dirsi superato, senza necessità di ripeterlo.
3	Sono un docente immesso in ruolo l'anno passato o prima ancora, che per varie ragioni non ha potuto compiere i giorni di servizio necessari per l'anno di prova e di conseguenza ne ha dovuto rimandare il superamento, però ha potuto svolgere il percorso di formazione; posso quest'anno non ripeterla?	Come già detto, anno di prova e formazione sono diventati indissolubilmente legati; proprio per questo il D.M. 850 prevede esplicitamente che <i>“in ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova”</i> .
4	Sono un docente neo-immesso in fase C, utilizzato su classe di concorso di grado diverso da quello di nomina (ad esempio docente dell'A051 assegnato come potenziamento ad un Istituto Comprensivo e che prevalentemente svolge attività di docenza normalmente connesse alla classe A043). Posso svolgere l'anno di formazione e prova?	Il D.M. 850 individua come tenuti all'anno di formazione e prova, fra gli altri, <i>“i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo”</i> . L'attività di potenziamento, inoltre, si può esplicitare in una pluralità di attività, che comprendono anche l'utilizzo su gradi inferiori, come risulta ad esempio dall'art. 1 comma 85 della Legge 107/2015; più in particolare, i docenti che si trovano nella situazione in discussione sono stati assegnati all'Istituto di destinazione come semplice potenziamento e non specificatamente per svolgere una determinata tipologia di insegnamento, che è stata in seguito individuata dal Dirigente Scolastico a seconda delle esigenze didattico-organizzative. Non sembra dunque esserci nessun elemento che osti allo svolgimento dell'anno di formazione e prova.

5	<p>Nel caso in cui l'utilizzazione su classe di concorso di grado diverso da quello di nomina avvenga seguito di un differimento?</p>	<p>Qui la situazione è più difficile, poiché la docenza non è qui una delle possibili attività di potenziamento svolte dal docente, ma l'attività esclusiva. Il D.M. 850 prevede (art. 3 comma 4) che <i>“in caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine”</i>.</p> <p>Inoltre (art. 3 comma 5), <i>“sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l'anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell'ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:</i></p> <p><i>a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;</i></p> <p><i>b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;</i></p> <p><i>c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo”</i>.</p> <p>La C.M. n. 36167 del 5/11/2015 aggiunge un'ulteriore criterio: <i>“la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola”</i>.</p> <p>Il comma 5 serve dunque per definire, a normativa vigente, cosa si intenda per affinità, poiché questa non è propriamente definita, a meno di voler considerare le aree disciplinari di cui al D.M. 354/1998. La circolare prot. n. 36167 del 5/11/2015 scende più nello specifico, indicando che <i>“per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015”</i>.</p> <p>La scelta di dare questa interpretazione implica una risposta negativa alla domanda; in particolare un docente che insegna quest'anno con supplenza in classe di concorso su grado diverso da quella su cui è stato immesso in ruolo ed ha differito non può svolgere il periodo di formazione e prova.</p>
6	<p>Nel caso in cui l'attività di servizio di quest'anno avvenga su più classi di concorso, di cui una corrispondente alla classe di immissione in ruolo o comunque ammissibile in base ai criteri dell'art. 3 comma 5 del D.M. 850/2015, si può effettuare l'anno di prova e formazione?</p>	<p>Si può fare.</p>

7	<p>Un docente immesso in ruolo su classe di concorso A077 (ad esempio strumento TROMBA E TROMBONE), che sta svolgendo attività di servizio presso il Liceo Musicale su A032 (disciplina Esecuzione ed Interpretazione Tromba e Trombone), può svolgere l'anno di formazione e prova?</p>	<p>Tenuto conto delle peculiarità della normativa contrattuale relativa alle utilizzazioni sui Licei Musicali, in particolare dell'istituto dell'accantonamento delle ore, che permette un utilizzo sistematico e stabile di docenti della classe A077 su posti di A032, in deroga al principio generale si ritiene possibile lo svolgimento dell'anno di formazione e prova.</p>
---	---	---

Ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2016